


cc 48  
del 09/09/97



(14)

**COMUNE DI CAPRI LEONE**  
**(Provincia di Messina)**

**REGOLAMENTO DEL**  
**DIFENSORE**  
**CIVICO**

**TESTO DEFINITIVO**

Approvato con deliberazione Consigliare n° 48 del 09 settembre 1997 ed adeguato con deliberazione Consiliare n° 37 del 06 luglio 1998.

# REGOLAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO

## Articolo 1

1. L'Ufficio del Difensore Civico, istituito ai sensi dell'articolo 8 della Legge 8 giugno 1990, n° 142, come recepita dalla legge regionale n° 48/91, con le disposizioni dello Statuto dell'Ente, svolge funzioni di autorità amministrativa garante della legittimità, imparzialità e buono andamento dell'azione amministrativa.
2. L'Ufficio del Difensore Civico ha Sede presso la Casa Comunale. L'ubicazione è fissata con Ordinanza del Sindaco.

## Articolo 2 Giuramento

1. Il difensore Civico – dopo l'elezione avvenuta in Consiglio Comunale ai sensi delle norme dello Statuto e previa notifica di nomina, che avviene con Decreto di esecuzione del Sindaco – giura davanti al Consiglio Comunale, prima di assumere formalmente l'incarico, osservando la formula di cui all'articolo 11 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n° 3.

## Articolo 3 Revoca e incompatibilità

1. Il Difensore Civico può essere revocato con atto motivato del Consiglio Comunale per le cause fissate delle leggi e dallo Statuto.
2. Tuttavia, finché resta in carica egli non può essere candidato alle cariche seguenti:
  - a) Consigliere Comunale;
  - b) Consigliere Provinciale;
  - c) Consigliere Regionale;
  - d) Deputato o Senatore.
3. Non può, altresì, far parte dei Consigli d'Amministrazione di Enti dipendenti dal Comune (quali U.S.L., Aziende Istituzioni, Consorzi, ecc.)

## Articolo 4 Dimissioni

1. Le dimissioni del Difensore Civico fatte pervenire al Consiglio Comunale debbono essere accettate o respinte entro 45 giorni.
2. Sino al subentro del nuovo Difensore Civico il precedente svolge tutte le funzioni in regime di *prorogatio*, ancorché le dimissioni siano state accettate.
3. Il Consiglio Comunale provvede all'elezione del nuovo Difensore Civico entro 60 giorni dalla ratifica e/o accettazione delle dimissioni del Difensore già in carica.

## Articolo 5 Pubblico Ufficiale

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 357 del codice penale, il Difensore Civico assume la qualifica di pubblico ufficiale.

## **Articolo 6**

### **Trattamento economico**

1. Il Difensore Civico, per il periodo del mandato, non riceve alcun compenso essendo la carica onorifica.
2. Sono rimborsate solo le spese documentate e liquidate le missioni con le modalità e gli importi previsti per il Sindaco.
3. Ha diritto alla stipula di una assicurazione limitata ai rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

## **Articolo 7**

### **Attribuzioni e finalità**

1. Il Difensore Civico, in base alle attribuzioni della legge 8 giugno 1990, n° 142, come recepita dalla legge Regionale n. 48/91, e dello Statuto Comunale, con la sua azione persegue le finalità seguenti:
  - a) segnalare abusi, cioè rilevare, sostanzialmente, il cattivo uso che l'Autorità Comunale (Organi, istituzionali, uffici, servizi ed enti) fa dell'esercizio delle attività amministrative, evidenziando il contrasto con lo scopo che di norma è necessario perseguire;
  - b) segnalare disfunzioni, cioè il cattivo funzionamento o le alterazioni dei procedimenti, che si rilevano nell'organizzazione degli Uffici e dei servizi o presso istituzioni, aziende e consorzi di promozione Comunale;
  - c) segnalare carenze, cioè la mancanza sostanziale d'intervento nei confronti di cittadini singoli o associati, oppure per l'assenza di regolamentazione di determinate materie o per l'inesistenza dei servizi essenziali alla vita collettiva;
  - d) attivare le iniziative di cui alle lettere a), b), e c) ad istanza dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, qualora lo ritenga necessario;
  - e) esercitare, davanti alle giurisdizioni amministrative, azione popolare e i ricorsi che spetterebbero al comune, avvalendosi dell'Avvocatura del comune oppure di avvocati del libero Foro con carico delle spese sul bilancio Comunale;
  - f) denunciare - ove occorra - all'Autorità Giudiziaria, fatti o omissioni penalmente sanzionabili e di cui abbia avuto conoscenza.

## **Articolo 8**

### **Diritto d'Accesso**

1. Il Difensore Civico, nell'esercizio delle sue funzioni, esercita il diritto d'accesso ai documenti dell'Amministrazione nelle forme e nei limiti previsti nel Regolamento da parte dei Consiglieri Comunali.

## **Articolo 9**

### **Deliberè di Giunta e di Consiglio**

1. Tutte le delibere del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, indicate all'articolo 4 comma 3 della L.R. n° 23/97, compreso lo Statuto e i Regolamenti del Comune, debbono essere fatte pervenire anche al Difensore Civico per l'esercizio della sua funzione di controllo democratico e di garanzia degli interessi generali della Comunità locale.
2. Presso l'ufficio del Difensore Civico è tenuto un registro apposito per l'iscrizione cronologica delle delibere ricevute.

## **Articolo 10**

### **Partecipazione**

1. Il Difensore Civico, su invito formale del Presidente o suo sostituto, partecipa, quale osservatore, allorchè le adunanze non siano dichiarate segrete o vi possano ricorrere contrasti di interesse, alle riunioni del Consiglio Comunale.

## **Articolo 11**

### **Modalità di intervento**

1. I cittadini, gli enti o le singole associazioni, che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo, *in itinere* presso il Comune e/o gli enti o aziende dipendenti, possono chiedere l'intervento del Difensore civico, qualora non vengano rispettati i termini previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all'ufficio del Difensore Civico, ove si provvederà alla protocollazione cronologica e numerica.
3. Il Difensore Civico, entro 5 giorni dalla ricezione dell'istanza, può direttamente il funzionario cui spetta la responsabilità della pratica o del procedimento in esame per ottenere chiarimenti ed informazioni o per procedere congiuntamente all'esame della pratica e del procedimento.
4. Ultimato l'esame di cui al comma precedente, il Difensore Civico, d'intesa con il funzionario, stabilisce il termine massimo – non in contrasto con il regolamento di esecuzione sui tempi del procedimento amministrativo di cui all'art. 2, comma 2, della L.7 agosto 1990 n. 241 – per la definizione della pratica e del procedimento, dandone immediata comunicazione al ricorrente, all'Ufficio competente ed al Sindaco o Assessore al ramo.
5. Trascorso il termine di cui al comma precedente, senza che sia stata definita la pratica o il procedimento, il Difensore Civico deve portare a conoscenza del Sindaco l'inadempimento riscontrato, per il provvedimenti di competenza.

## **Articolo 12**

### **Relazioni periodiche**

1. Il Difensore Civico, ove lo ritenga opportuno, può inviare una relazione trimestrale al Consiglio Comunale, allo scopo di segnalare i casi in cui si sono verificati ritardi, disfunzioni ed irregolarità, formulando suggerimenti proposte per migliorare l'azione amministrativa.
2. La relazione annuale del Difensore Civico è obbligatoria e deve pervenire al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, affinché gli organi possano soddisfare alle esigenze ed alle segnalazioni mediante lo strumento del bilancio preventivo che deve essere approvato entro il 31 ottobre, salvo deroghe di legge.
3. La relazione del Difensore Civico deve essere esposta all'Albo Pretorio per un mese, affinché tutti i cittadini possano averne notizia. Per il rilascio di eventuali copie della relazione si applicano le norme regolamentari del Comune per il diritto d'accesso, ai sensi della legge 07 agosto 1990, n° 241.

**Articolo 13**  
**Rapporti con il Difensore Civico della Regione e della Provincia**

1. Il Difensore Civico del Comune segnala eventuali irregolarità al Difensore Civico della Regione e della Provincia, qualora nell'esercizio dei propri compiti rilevi disfunzioni o anomalie nell'attività amministrativa Comunale delegata dalla Regione e dalla Provincia.

**Articolo 14**  
**Conferenze dei Difensori Civici**

1. Il Difensore Civico del Comune partecipa alle riunioni Regionali o Provinciali indette ad iniziativa dei Difensori Civici Regionali o Provinciali.
2. Partecipa, altresì, a riunioni Nazionali indette dall'associazione dei Difensori Civici o da organi pubblici.

**Articolo 15**  
**Iscrizione all'Associazione Nazionale Difensori Civici**

1. Il Difensore Civico può iscriversi all'Associazione Nazionale Difensori Civici per realizzare tutti i fini deontologici e di aggiornamento nell'interesse specifico dei compiti del proprio ufficio.

**Articolo 16**  
**Mediazione**

1. Il Difensore Civico - qualora il Sindaco accetti - può svolgere funzioni di mediazione e ricomposizione del conflitto in sede extragiudiziarica tra il Comune cittadino singolo o associato, e semprechè quest'ultimo gli affidi incarico con richiesta formale.
2. La mediazione avviene con modalità informali, che possono raggiungere la forma di intesa scritta a cura del Difensore Civico ed accettata per il Comune dal Sindaco o Assessore al ramo e al singolo cittadino o dal rappresentante legale dell'Associazione o ente interessato e da essi sottoscritta.
3. L'intesa per essere efficace potrà costituire ordinanza o delibera dall'organo istituzionale competente per legge e Statuto, in relazione alla materia trattata.

**Articolo 17**  
**Oggetto delle richieste e delle istanze**

1. Il cittadino, ~~informa~~ singola o associata, o l'ente interessato alla mediazione di cui al precedente articolo 17, fa pervenire al Difensore Civico una richiesta munita degli estremi seguenti:
  - a) Nome e cognome;
  - b) Data e luogo di nascita;
  - c) Cittadinanza e residenza;
  - d) Oggetto della richiesta descritto in forma succinta;
  - e) Soluzione richiesta;
  - f) Firma autenticata;

2. Il Difensore Civico risponde entro cinque ( 5 ) giorni sia se l'istanza è procedibile, se gli organi dell'Ente sono d'accordo, oppure, qualora sia improcedibile, in quanto l'Autorità Comunale non è d'accordo alla mediazione.
3. Gli estremi di cui al comma 1 del presente articolo sono necessari anche per le istanze di cui all'articolo 11 del presente regolamento.
4. Tutte le istanze e le richieste sono presentate alla segreteria del Difensore Civico e ad esso indirizzate.

### **Articolo 18** **Dotazione organica dell'ufficio del Difensore Civico**

1. All'Ufficio del Difensore Civico, per l'assolvimento delle funzioni previste dalla legge 08 giugno 1990, n° 142, dello Statuto e dal presente Regolamento, è assegnata una dotazione organica valutata, in relazione ai carichi di lavoro strutturali, funzionali, procedurali ed operativi.
2. Il Funzionario responsabile dell'ufficio del Difensore Civico è in posizione apicale in relazione alla tipologia e classificazione dell'Ente ed in base all'articolo 2 del D.P.R. 25 giugno 1983, n° 347, ed al suo allegato a) nonché in base all'articolo 20 del D.P.R. 13 maggio 1987, n° 268, confermato dall'articolo 50 del D.P.R. 3 agosto 1990, n° 333, e in conformità del comma 2 dell'articolo 52 della Legge 08 giugno 1990 n° 142 .
3. Il personale è assegnato all'ufficio del Difensore Civico con determina del Sindaco e con le stesse procedure può essere revocato o rimosso.

### **Articolo 19** **Sanzione per i dipendenti**

1. Qualora i funzionari del Comune impediscano o ritardino l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico sono soggetti ai provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 51, commi 9 e 10, della Legge 8 giugno 1990, n° 142, dallo Statuto circa gli ordinamenti del personale e del relativo Regolamento Comunale.
2. Per i funzionari non dipendenti dall'Ufficio del Difensore Civico, ad iniziativa di questo, provvede il Sindaco o l'Assessore al ramo.

### **Articolo 20** **Responsabilità del Difensore Civico**

1. In materia di responsabilità, al Difensore Civico si applicano le disposizioni dell'articolo 58 della legge 08 giugno 1990, n° 142.

### **Articolo 21** **Libri e registri**

1. Presso l'Ufficio del Difensore Civico è istituito e strutturato un apposito archivio in conformità delle leggi in materia.
2. Inoltre, è d'obbligo la tenuta del registro protocollo, del libro delle mediazioni extragiudiziali, del registro delle istanze con la soluzione o non soluzione delle questioni ivi descritte.

**Articolo 22**  
**Dotazione di Economato**

1. L'inventario dei beni in dotazione dell'Ufficio del Difensore Civico è tenuto presso gli Uffici del Comune ed una copia è depositata presso l'Ufficio stesso che ne ha avuto l'assegnazione. Ciò al fine della verifica della eventuale obsolescenza, ricambio, manutenzione, ecc.
2. Un funzionario dell'Ufficio del Difensore Civico viene incaricato della tenuta dei beni quale consegnatario.

**Articolo 23**  
**Norma di rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto e dei regolamenti dell'Ente.
2. Il presente regolamento può essere modificato dalle decisioni del Consiglio Comunale con procedimento ordinario.

**Articolo 24**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento – deliberato dal Consiglio Comunale ed approvato dall'organo di controllo regionale – entra in vigore 15 giorni dopo la sua affissione all'Albo pretorio del Comune in conformità alle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n 142, e della legge regionale.